

## **All. A**

### **DISCIPLINARE CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 DEL CONSORZIO LaMMA.**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente atto regola il conferimento di assegni, previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca del Consorzio LAMMA nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. L'attività di ricerca, a cui correlare il conferimento degli assegni, deve:
  - a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata temporalmente definita;
  - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'Istituto;
3. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
4. Ai sensi del presente atto si intendono:
  - a) per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
  - b) per "responsabile della ricerca", il ricercatore/tecnologo al quale è affidata la gestione dell'attività nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni;
  - c) per "contraente" il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1.

#### **Articolo 2**

##### **Criteri Generali**

1. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici progetti dotati di propri finanziamenti, potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai regolamenti di attuazione dei progetti predetti.
2. La selezione dei contraenti ed il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza.
3. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4. Il Consorzio LAMMA si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del Consorzio LAMMA e degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010.

#### **Articolo 3**

##### **Requisiti relativi ai contraenti**

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Ai fini dell'attribuzione degli assegni costituirà titolo preferenziale il possesso del dottorato o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero.-Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente disciplinare.
2. Possono partecipare alla selezione studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal Consorzio LAMMA o da altri enti e istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse dal Consorzio LAMMA o da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del Consorzio LAMMA con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
5. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

#### Articolo 4 Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3 della legge predetta, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2011.

#### Articolo 5 Selezione dei contraenti

1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.

2. L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura dell'Amministratore Unico del Consorzio LAMMA, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'ente [www.lamma.toscana.it](http://www.lamma.toscana.it) e del portale inPA per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei singoli progetti.
3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
  - a) tema della ricerca;
  - b) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
  - c) durata dell'assegno;
  - d) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda telematica tramite il portale inPA, secondo le modalità indicate nel bando e dal portale stesso. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Va inoltre presentata una apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22 c. 9 della legge 240/2010. Chi intenda partecipare a più selezioni, è tenuto a presentare distinte domande.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul portale inPA.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'Amministratore Unico può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

## Art. 6

### Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Amministratore Unico ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il Responsabile della ricerca, interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori/tecnologi nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; l'Amministratore Unico, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del presente disciplinare, potrà nominare, tra i componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; in particolare costituiranno titoli preferenziali, ai fini dell'attribuzione degli assegni, il dottorato o titolo equivalente conseguito all'estero.
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.
4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.

5. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
6. La Commissione conclude la propria attività entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni.
7. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura dell'Amministratore Unico, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
8. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia l'Amministratore Unico, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria.

#### Art. 7

##### Conferimento degli assegni di ricerca

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'Amministratore Unico, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3, comma 3, 4, 5 del presente disciplinare. Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal Consorzio LAMMA.
2. Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
3. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni.

L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata dalle ragioni sopra indicate, comporta la sospensione della erogazione dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

#### Art. 8

##### Decadenza e rinuncia all'assegno di ricerca

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire al Consorzio LAMMA, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 7, comma 1.
2. Il contraente che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento dell'Amministratore Unico.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca.

4. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme anticipatamente ricevute.

#### Art. 9

##### Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca è determinato sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.
2. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del Consorzio LAMMA inquadrati al III livello professionale.

#### Art. 10

##### Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

Il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono all'Amministratore Unico, prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

L'Amministratore Unico valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, l'Amministratore Unico, sentito il responsabile della ricerca, si esprime sulla rinnovabilità dell'assegno.

#### Art. 11

##### Documentazione

1. Il contraente dovrà presentare tramite PEC all'Amministratore Unico, entro il termine previsto nella richiesta da parte dell'amministrazione del Consorzio, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:
  - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consorzio LAMMA;
  - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
  - d) fotocopia del codice fiscale.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

## Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato da Consorzio LAMMA in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino; [ammlamma@postacert.toscana.it](mailto:ammlamma@postacert.toscana.it)) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di concorso presso l'ente stesso.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

email: [dpo@lamma.toscana.it](mailto:dpo@lamma.toscana.it); [www.lamma.toscana.it/consorzio/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dpo](http://www.lamma.toscana.it/consorzio/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dpo)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al concorso e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Consorzio LAMMA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito preposto al procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Amministratore Unico del Consorzio LAMMA.

## Art. 13 Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Consorzio LAMMA fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.